

**COPIA**

# VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

## N. 47 del 01-08-2019

### OGGETTO:

**APPROVAZIONE TRASFORMAZIONE DI PIAVE SERVIZI DA S.R.L. A S.P.A - MODIFICHE DELLO STATUTO SOCIALE, DEL PATTO PARASOCIALE TRA I COMUNI SOCI DI PIAVE SERVIZI E DEL REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL "COMITATO DI INDIRIZZO STRATEGICO E DI CONTROLLO ANALOGO". DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI.**

Oggi **uno** del mese di **agosto** dell'anno **duemiladiciannove** alle ore **19:30**, nella sala delle adunanze consiliari, convocato in seguito a regolare invito si è riunito il Consiglio Comunale così composto:

	Presente/Assente		Presente/Assente
ZOTTARELLI PIERANNA	Presente	ZIGGIOTTI MATTEO	Presente
MORO VIVIANE	Presente	DAVANZO ANGELA	Presente
CROSATO LOREDANA	Presente	BIASETTO DANIELE	Presente
LEONARDI SERGIO	Presente	DONADEL MARCO	Assente
BAESSE ANTONIO	Presente	LOVISETTO MARCO	Presente
BONOTTO IVO	Presente	CARRETTIN PAOLA	Presente
BIANCO FEDERICO	Assente	DE VIDI FEDRA	Presente
FAVARO MONIA	Presente	SILVESTRI ROBERTO	Presente
BERALDO STEFANO	Assente		

Presenti 14 Assenti 3

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il Segretario Generale MIORI MARIA TERESA.

Constatato legale il numero degli intervenuti, ZOTTARELLI PIERANNA nella sua qualità di Sindaco, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio ad esaminare l'argomento in oggetto.

**SINDACO-PRESIDENTE:** *“Invito al tavolo il dott. Mario Petrin, Direttore del Piave Servizi, a cui cederò la parola per l’illustrazione dell’argomento, che abbiamo già visto in Commissione ed i cui documenti sono stati trasmessi ai Consiglieri comunali, relativamente all’approvazione della trasformazione di Piave Servizi da Srl a Spa con le relative modifiche dello statuto sociale e per l’adeguamento alla normativa vigente anche del patto parasociale, che lega tra loro i 39 Comuni soci di Piave Servizi, nonché le necessarie variazioni del regolamento per la costituzione del funzionamento del Comitato di indirizzo strategico e di controllo analogo, analogo cioè a quello che l’ente svolge nell’ambito dei suoi controlli nei propri uffici comunali. Piave servizi è una società partecipata da tutti i Comuni, quindi sono trentanove enti locali che possiedono interamente il capitale sociale, di conseguenza ne rappresentano la proprietà per l’espletamento delle funzioni che sono statutariamente previste nell’ambito prevalentemente del servizio idrico e di fognatura e che rappresentano pertanto un modello di società un po’ diverso da quello che in altre zone d’Italia si caratterizza ed esiste, perché questa è una società pubblica ed è una società però in utile, una società con un buon patrimonio sociale, una società che deve operare importanti investimenti in aggiunta a quelli fino ad oggi operati anche sul nostro territorio comunale e a breve anche dovremmo partire nello specifico nelle nostre frazioni, ed è dunque una società che si è sempre mantenuta vicina alle esigenze del territorio e ha rappresentato quindi una risposta importante a quello che è un servizio di indubbio interesse pubblico. Per l’illustrazione, dottor Petrin a lei la parola. Poi i signori consiglieri potranno rivolgere tutte le domande per le richieste di chiarimenti.”*

**Dott. PETRIN – Direttore amministrativo Piave Servizi-:** *“Grazie, Sindaco. Vi porto i saluti del presidente del consiglio d’amministrazione della società che mi onoro di rappresentare questa sera.*

*È interessante ritrovarci dopo soltanto tre anni dall’ultima volta che ci siamo salutati esattamente in questa sala. Come ricorderete, nel momento in cui Sile Piave venne assorbita in Piave Servizi fu qui che procedemmo al saluto e al benvenuto alla nuova società. Quindi è interessante ritrovarmi qui a così breve tempo dal giro di boa. Ed è un giro di boa interessante perché sembra quasi di tornare a casa. Sile Piave era una società per azioni, stasera stiamo parlando della mutazione della veste sociale di un Srl che diviene una Spa. Quindi credo che uno dei primi quesiti che vi siete posti è: ma se lo eravamo, perché mutare all’epoca e perché tornarci adesso? Dobbiamo ricordare anzitutto che la fusione per incorporazione fatta nel dicembre 2015 venne operata con una società veicolo che era Piave servizi srl, da poco divenuta srl, perché prima era una consortile, e questa società era la holding industriale di controllo di tre società partecipate, come diceva il Sindaco, da realtà comunali che erano SISP, Sile Piave e ASI. Quest’ultima poi uscì dal circuito di Piave Servizi per orbitare in quello Veritas, mutando anche la permanenza di ATO, quindi uscendo da Veneto orientale ed entrando in Veneto laguna e quindi il soggetto che esercitava il controllo industriale, quindi Piave servizi, fu quello ritenuto opportuno per completare il processo di fusione. Ecco perché Piave servizi è un srl, perché il soggetto che acquisì entrambe le società operative era una srl. La fusione fu fatta poi con tutte le semplificazioni operate dalla delibera dell’epoca.*

*Detto questo, perché un passaggio da srl a spa? Innanzitutto le dimensioni. Piave Servizi sviluppa, l’anno scorso 42 milioni avete visto, quest’anno 35, e gli sbalzi sono dovuti alle determinazioni della tariffa che vengono operate da parte dell’ARERA. Quindi c’è una limitata capacità per quello che possiamo decidere in termini operativi di ricavi. Però si tratta di decine e decine di milioni di euro, quindi già questo fa capire la realtà fattuale dell’azienda. Il patrimonio netto è di parecchie decine di milioni, ma soprattutto il patrimonio infrastrutturale gestito da Piave servizi, che è quello che appartiene ai trentanove Comuni, supera, e di molto, i 580 milioni di euro. Quindi capite che la realtà dimensionale è estremamente significativa. Lo è anche la realtà finanziaria, perché la parte più importante, il discorso lo ha riassunto pochi istanti fa il Sindaco: sviluppare le opere sul territorio, mantenere la rete, ma soprattutto l’infrastruttura che va espansa, che va gestita e va valorizzata perché significa servizi sul territorio. La parte finanziaria è importantissima per*

*un'azienda come la nostra, perché spesso, per far sorridere, dico che noi solo incidentalmente siamo quelli che si occupano dell'acqua, quando solleviamo il miscelatore; la parte più importante del nostro lavoro è innervare la rete e mantenerla in esercizio, perché è lì il vero lavoro: mantenere e sviluppare il territorio. Come riusciamo a farlo? Con le risorse che vengono acquisite direttamente dalla tariffa. La tariffa sviluppa un micro PIL sul territorio dove viene esigita ma anche spesa. Stiamo parlando per esempio quest'anno (2018) di 35 milioni che sono stati raccolti sul territorio e che si sono tramutati in costi sul territorio. Una decina di milioni di euro in opere che sono state realizzate sul territorio e un programma che da qui al 2037, quindi alla scadenza della convenzione, svilupperà sostanzialmente altri 300 milioni. Tutti elementi infrastrutturali che sono raccolti qui dove si fruisce del servizio. Ecco quindi i meccanismi di finanza che vanno a operare alla base del nostro agire.*

*Cosa significa questo? Che per le dimensioni di cui abbiamo appena parlato è necessario strutturare una spa. La srl attuale già sostiene i costi di una spa, infatti è munita di un collegio sindacale e di un revisore dei conti, esattamente come il modello di controllo che viene ordinato per le spa. Quindi si tratta prima di tutto di prendere atto di una realtà fattuale già attuale che è già così. Quindi almeno cogliamone i benefici. E quali sono? I benefici sono tutti riferiti alla capacità di essere maggiormente fruiti sul mercato finanziario. Questo è il punto fondamentale. Certo, nella delibera avete visto meccanismi maggiori di controllo, meccanismi più pregnanti da parte della proprietà di essere significativa e incidente su tutti gli elementi di decisione: questo è vero, questo è un grandissimo vantaggio, ma in termini infrastrutturali, quindi nello sviluppo della capacità di finanza, essere una spa significa avere una maggiore agilità nella raccolta delle risorse. Mi riferisco in particolar modo alla capacità negoziale che c'è con il mondo delle banche, che ci sostiene per un terzo delle raccolte delle nostre fonti, ma anche la capacità di sviluppare autonomamente dei processi di emissione di obbligazioni. Due anni fa l'azienda ha operato la prima emissione di titoli di debito, che sono un qualcosa di molto simile alle obbligazioni, incassando un prestito obbligazionario per 3 milioni con una scadenza di sette anni. Con il passaggio a spa il meccanismo di reperimento dei fondi con le obbligazioni diventerà un elemento rituale. Questo elemento rituale si accompagna a quello che ho detto poco fa: i circa 300 milioni di opere che vanno sviluppate da qui al 2037. Quindi capite che gli elementi industriali che sostano alla base di questo mutamento di veste sociale hanno un risvolto prettamente quantitativo. Questo è il sedime sul quale ci siamo misurati con la proprietà, quando abbiamo cominciato a fare questo percorso, quando abbiamo cominciato a parlarne. Quindi due anni fa. Dobbiamo dire che la proprietà è stata molto sensibile su questi aspetti.*

*La delibera al vostro esame è complessa, perché compara la situazione dello statuto da srl a spa; tutto quello che trovate dentro è codice civile: la società è partecipata totalmente dalla pubblica amministrazione, è partecipata da trentanove entità territoriali, ma è un'entità di carattere civilistico, è un srl attualmente e diventerà, dopo l'assemblea dei soci, una spa. Quindi gli elementi strategici sono tutti di derivazione civilistica. Attenzione però, perché per gli aspetti che ha introdotto poco fa il Sindaco, è anche una società totalmente partecipata da pubbliche amministrazioni, il che significa che il decreto Madia, n. 175/2016, ha molto da dire su questo tipo di società che si chiamano società a controllo pubblico, quindi ulteriori meccanismi che devono avvalorare l'esercizio del controllo analogo. Che cos'è? Il controllo analogo è l'esercizio del potere da parte del proprietario di un controllo diretto sulla società. Questo non è contemplato dal codice civile, è un qualcosa a parte, quindi dovevamo strutturare un modello pregnante di questo potere che potesse compenetrarsi in veri e propri atti volitivi da parte della proprietà. Quindi, come avete scorto, esiste questo organo particolare che si chiama CISCA, che è il comitato formato dai Sindaci, o da assessori da loro designati con il nuovo regolamento, che determina la linea di indirizzo e le modalità operative nelle quali la società deve muoversi, con un rapporto osmotico tra consiglio d'amministrazione e comitato stesso. Osmotico perché il ciclo delle direttive deve conformarsi poi a delle risposte operative che devono essere operate da parte del Cda e ne deriva un'informativa molto importante e molto significativa. Anche questo regolamento è stato variato perché, come spieghiamo nello schema di delibera, in questi tre anni con l'entrata in vigore del*

*Madia l'ANAC ha avuto modo di spendere varie pagine sul mondo delle società partecipate, mondo variegato, mondo forse non sempre florido o roseo. Quindi abbiamo anche esempi un po' distanti da quello che determina con dei meccanismi di soft law delle linee di indirizzo che poi devono essere accolte e tramutate in prassi operative. Quindi questo schema di delibera contiene sia gli elementi civilistici a cui accennavo poco fa sia le spiegazioni che ho dato e sia gli elementi di dettaglio che abbiamo variato in termini di statuto, di atti parasociali e di regolamento."*

**SINDACO-PRESIDENTE:** *"Scusa se ti interrompo, Mario, sia con la collaborazione dell'avvocato interno alla società e due avvocati, l'avvocato Ganz e l'avvocato Sartor, nonché del notaio cui poi è stato presentato per ultimo l'atto in modo da poterlo portare ai vari Consigli comunali. In sede di Comitato di indirizzo strategico e di indirizzo analogo i testi sono stati approvati e passeranno in tutti i Consigli comunali dei trentanove Comuni e dovranno essere votati e approvati nello stesso contenuto."*

**Dott. PETRIN – Direttore amministrativo Piave servizi - :** *"Ha fatto bene, Sindaco, grazie. Il riferimento del notaio è la dottoressa Mammucari di Mogliano.*

*I patti parasociali sono lo strumento con il quale si esercita il controllo analogo congiunto. Il controllo analogo è quel meccanismo a cui accennavo poco fa, quindi l'esercizio del potere di direzione da parte dei trentanove soci pubblici. Come avete visto, abbiamo semplificato alcuni elementi che sono quelli assorbenti per le nomine, per l'individuazione dei soggetti che vanno a comporre il consiglio d'amministrazione che comunque è individuato in cinque elementi, esattamente come è previsto dal decreto Madia. Questo metodo è stato individuato perché, essendo una società che occupa una porzione di territorio molto importante e molto significativa, l'idea è stata quella di comporre un Cda corale che accogliesse aspetti di tutto il territorio gestito da parte di Piave servizi, sia per gli aspetti di importanza strategica di cui ho parlato poco fa sia per la dimensione che vede impegnata l'azienda. Ecco perché il Cda è stato individuato in cinque componenti. I patti durano cinque anni, dopo abbiamo il tempo per rivedere i meccanismi che sono stati inseriti e quindi la possibilità di semplificare ulteriormente, se la normativa non varierà. Varierà? Non ve lo so dire. So soltanto che in questi primi tre anni il mondo delle società pubbliche è stato sostanzialmente rivisitato tante e tante volte, anche in maniera molto veloce, molto importante e molto significativa.*

*Questi sono gli elementi più importanti e più significativi che avete trovato al vostro esame, ma quello che mi premeva sostanzialmente stasera era darvi il set delle motivazioni per le quali a soli tre anni ci siamo già trovati qui."*

**SINDACO-PRESIDENTE:** *"Se ci sono domande da parte dei signori consiglieri. Ringrazio per l'esposizione indubbiamente esaustiva e completa e ringrazio i signori consiglieri che si sono ampiamente documentati sul punto. Se non vi sono interventi, metto in votazione."*

Dopodichè;

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### PREMESSO CHE

- sino al 31.12.2015 il Servizio Idrico Integrato (acquedotto, fognatura e depurazione) nel c.d. sub-ambito "sinistra Piave" dell'A.T.O. "Veneto Orientale", era gestito da Piave Servizi S.r.l. unitamente alle società operative Servizi Idrici Sinistra Piave S.r.l. (in sigla S.I.S.P. S.r.l.) di Codognè (TV) e Azienda Servizi Pubblici Sile Piave S.p.A.(in sigla Sile Piave S.p.A.) di Roncade (TV);
- in data 09.12.2015 è stato sottoscritto l'atto di fusione per incorporazione di S.I.S.P. S.r.l. e Sile Piave S.p.A. in Piave Servizi S.r.l., come da rogito rep. n. 124821 del Notaio dott. Paolo

Mammucari di Mogliano Veneto iscritto, ai fini dell'efficacia ex lege della fusione, nel Registro delle Imprese di Treviso in data 31.12.2015;

- da detta data (31.12.2015), pertanto, Piave Servizi S.r.l. è l'unico soggetto erogante il servizio "in house providing" nel territorio dei propri 39 Comuni Soci della Provincia di Treviso e Venezia, tra cui anche il Comune Socio di Roncade, ed opera direttamente nella gestione unitaria del Servizio Idrico Integrato dei territori di riferimento, subentrando a tutti gli effetti di legge e senza soluzione di continuità a tutti i rapporti attivi e passivi delle due società incorporate, ivi inclusi i rapporti contrattuali in essere con i Clienti del Servizio Idrico Integrato;
- in particolare il Comune di Roncade detiene attualmente il 4,68 % del capitale sociale di Piave Servizi;
- si è positivamente consolidata in questi anni una operatività di Piave Servizi che si segnala per il notevole grado di efficienza gestionale e di economicità contabile, dimostrando come il processo di integrazione si sia completato entro una cornice di assoluta stabilità finanziaria, senza l'aggravio di passività e con una sicura conferma della sostenibilità generale dell'impianto aziendale;
- si è palesata da tempo l'opportunità di intraprendere un percorso di analisi e di approfondimento capace di enucleare le più adeguate soluzioni al fine di meglio conformare il modello societario in essere a quanto sin qui richiamato e che, sotto questo profilo ha trovato non più idonea l'attuale veste societaria a responsabilità limitata;
- l'Assemblea dei Soci di Piave Servizi S.r.l. sia nella seduta del 12.12.2017 che nella seduta del 20.03.2018 ha esaminato approfonditamente le motivazioni tutte che giustificano l'avvio del percorso di trasformazione di Piave Servizi da S.r.l. a S.p.A., nonché la correlata revisione ed adeguamento dello statuto sociale, del patto parasociale tra i Soci di Piave Servizi e del Regolamento del Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo Analogico vigenti. In particolare:
  - stanti le caratteristiche che le sono proprie, l'attuale veste sociale di S.r.l. non si confà agli indicatori economici e le risultanze di gestione che connotano l'odierna attività di Piave Servizi, le quali hanno raggiunto nel tempo livelli numerici che - nella prassi delle ditte commerciali - incontrano di norma la forma della società per azioni. Peraltro, come noto, la vigente disciplina delle S.r.l. mutua in larga parte oneri e responsabilità tipiche dell'amministrazione di una S.p.A. il che rende ulteriormente preferibile l'opzione per quest'ultima stanti i vantaggi operativi che ad essa si associano nella pratica aziendale, anche per quanto concerne le più fluide possibilità di finanziabilità;
  - la S.p.A. si presenta quale modello maggiormente disciplinato e con maggiore regolazione rispetto alla S.r.l. e per questo motivo essa si rivela più adatta ad imprese di grandi dimensioni e con una compagine allargata di soci. Infatti, per quanto S.r.l. e S.p.A. siano entrambe società di capitali dove le obbligazioni contratte dalla società nella sua attività d'impresa sono garantite unicamente dal patrimonio della società (senza coinvolgimento del patrimonio personale dei soci), la S.r.l. mantiene un carattere più "personale", proprio delle piccole imprese in cui si riflette una sostanziale sovrapposizione tra soci e amministratori. Il modello della S.r.l., più semplice e con un livello di capitale sociale minimo molto inferiore rispetto alla S.p.A., è stato concepito proprio per l'esercizio della piccola impresa nella quale comunque fosse assicurata la garanzia della separazione tra patrimonio dell'impresa e quello dei soci. Per la S.p.A. il requisito di capitale sociale minimo è stabilito dalla legge in Euro 50.000,00 mentre per la S.r.l. il livello minimo era fino a qualche anno fa di Euro 10.000,00 ed ora per facilitare la nascita di imprese innovative (*start-up*) tale minimo è stato ridotto addirittura fino ad 1 Euro, nella forma della S.r.l. "semplificata". Poiché il capitale sociale è rappresentato da azioni, nella S.p.A. la rilevanza della partecipazione personale del socio risulta attenuata, con una maggiore tutela della partecipazione in quanto tale. Ciò si riflette ad esempio nella diversa regolamentazione delle assemblee. Per la S.p.A. vige una netta differenza di disciplina tra l'assemblea ordinaria e quella straordinaria che, com'è noto, è chiamata a deliberare le decisioni più rilevanti della vita sociale. In essa il maggiore formalismo è motivato dalla particolare attenzione richiesta a soci che potrebbero essere anche lontani dall'attività

corrente dell'impresa mentre questa esigenza è meno sentita per i soci della Srl che si presumono in minor numero e più personalmente coinvolti. Per la S.r.l. non si può nemmeno parlare infatti di assemblea ordinaria distinta da quella straordinaria ma solo di decisioni prese con il metodo assembleare tra le quali solo alcune con la presenza necessaria del notaio. La circostanza per cui la partecipazione al capitale sociale è rappresentata da azioni, con la possibilità dell'emissione dei relativi titoli, evidenzia la titolarità dei diritti del socio nel rapporto (es diritto di proprietà o altro) con detti titoli. Ciò rende più agevole la circolazione della partecipazione o l'impiego di essa come oggetto di garanzia (es. pegno). Inoltre va segnalata la facoltà che la S.p.A. sottoscriva azioni proprie contrariamente a quanto è precluso alla S.r.l.. E' questa, ad esempio, una possibilità interessante in caso di recesso di un socio in cui si voglia controllare la modifica della compagine societaria dando modo alla stessa società di acquisire in proprio la partecipazione di un socio uscente. Un'altra importante differenza rispetto alla S.r.l. sta nella possibilità consentita alla S.p.A. di emettere, oltre alle azioni, anche altri strumenti finanziari. Ed è proprio riguardo ad imprese che hanno raggiunto le dimensioni di Piave Servizi che si deve pensare ad esigenze finanziarie più articolate, in particolare in considerazione di possibili sviluppi di crescita dimensionale futura. Senza dubbio a tal fine risulta di estrema rilevanza per la S.p.A. l'emissione di strumenti di debito, entro certe proporzioni, senza le altre limitazioni previste per la S.r.l.. La società che riesce a presentare una situazione patrimoniale solida e una redditività adeguata può avere accesso alla forma del finanziamento, attraverso un prestito obbligazionario, alternativo a quello bancario, con tutti i vantaggi derivanti. Quanto, infine, all'amministrazione e al controllo della società, la S.p.A. osserva una disciplina più formale, a maggiore garanzia e tutela dei soci di minoranza. Più stringenti sono infatti le norme sulla responsabilità degli amministratori nei confronti dei creditori e maggiori sono le formalità pubblicitarie. In linea astratta, l'obbligatorietà dell'organo di controllo, in una delle varianti possibili, può rendere la S.p.A. più costosa rispetto alla S.r.l., ma nel caso di specie tale voce di spesa non sarebbe nuova e aggiuntiva in quanto Piave Servizi già dispone di un collegio sindacale composto da tre membri, come sarebbe obbligatoriamente per le S.p.A.;

- ferme queste considerazioni di natura societaria, sotto altro e concorrente profilo va tenuto in debita considerazione quanto introdotto dal recente Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica. La società, infatti, ha reputato di condividere nella sostanza gli apprezzabili obiettivi "di sistema" a cui è finalizzata la normativa, marcatamente ispirata a scopi di semplificazione della materia e di chiarezza regolativa (cfr. art. 18 della L. n. 124 del 2015). In quest'ottica, in armonia con il complessivo riordino normativo occasionato dalla riforma, è parso opportuno assecondare una ricezione estesa ed ampia delle novità legislative in questione, non da ultimo al fine di favorire un approccio unitario ed omogeneo dei Comuni Soci rispetto al regime delle proprie partecipate, superando - per quanto possibile - regimi speciali e/o transitori di gravosa differenziazione nella disciplina volta a volta applicabile;
- rimangono salde e chiare le disposizioni statutarie che, in osservanza ai principi di gestione "in house providing" e alle disposizioni della Convenzione di affidamento del Servizio Idrico Integrato stipulata con il Consiglio di Bacino (già A.A.T.O.) "Veneto Orientale" in data 29.05.2008 e s.m.i., garantiscono il mantenimento della compagine sociale totalmente pubblica e non consentono, in alcun modo, l'ingresso di capitali privati nella società;
  - la conclusione del percorso in parola necessita, per la competente approvazione da parte dell'Assemblea dei Soci con partecipazione qualificata in presenza di un notaio in qualità di segretario verbalizzante, della preliminare approvazione da parte di tutti i 39 Consigli Comunali della trasformazione di Piave Servizi da S.r.l. a S.p.A. e della revisione dei suddetti atti;
  - che gli schemi sottoposti all'odierno esame del presente Consiglio Comunale sono stati predisposti, su mandato della citata Assemblea dei Soci del 20.03.2018, dal Consiglio di Amministrazione di Piave Servizi S.r.l., acquisito anche il competente atto di indirizzo del Comitato

di Indirizzo Strategico e di Controllo Analogo di Piave Servizi S.r.l. del 18.03.2019 e del 21.05.2019;

VALUTATO CHE, partendo dall'intento di intervenire sullo statuto sociale solo ove strettamente necessario, si è inciso quanto agli aspetti più propriamente tecnico-giuridici relativi alla nuova forma societaria per rendere così conforme lo statuto esistente alla disciplina propria delle S.p.A.. Entro questo ambito è stata colta l'occasione di dare un maggior coordinamento delle varie parti dello statuto e introdurre aggiornamenti utili allo svolgimento pratico delle funzioni degli organi sociali quali la possibilità per i Soci di essere presenti in Assemblea via teleconferenza e per gli Amministratori di svolgere il consiglio con la stessa modalità (ma solo per i casi urgenti). In particolare tra gli emendamenti introdotti, ed evidenziati in colore blu (mentre in colore rosso barrato sono riportate le abrogazioni) nello schema di raffronto tra il vigente statuto e quello risultante dalle modificazioni in parola allegato alla presente testo a fronte allegato alla presente, quelli che meritano rilievo riguardano:

- a) il nuovo riferimento alla suddivisione del capitale sociale in azioni piuttosto che in quote (art. 7, art. 8 e art. 10);
- b) il maggiore dettaglio del meccanismo a tutela del diritto di prelazione dei soci azionisti (art. 9);
- c) la previsione della facoltà di emettere titoli obbligazionari come metodo di finanziamento (art. 11, lettera d);
- d) l'introduzione della suddivisione tra assemblea ordinaria e straordinaria (art. 18 già 17);
- e) le modalità peculiari di convocazione dell'assemblea (art. 18 già 17);
- f) l'utilizzo dei mezzi di tele-video conferenza in assemblea (art. 19 già 18);
- g) l'utilizzo dei mezzi di tele-video conferenza per i consigli di amministrazione urgenti (art. 24 già 23);
- h) la riformulazione dell'oggetto sociale in conformità alla disciplina dettata dal D. Lgs. n. 175/2016, che di seguito si riporta (con evidenziate in grassetto sottolineato le parti revisionate e in grassetto quelle abrogate) per maggior completezza di informazione:

“1. La ~~Società~~**Società** si prefigge lo svolgimento delle ~~attività~~**attività** e dei servizi specificati nei commi successivi del presente articolo.

2. L'~~attività~~**attività** della ~~Società~~**Società**, nel rispetto dello scopo sociale e delle vigenti ~~di-sposizioni~~**disposizioni** di legge, ~~potrà essere svolta nei confronti dei soci; non potrà essere svolta nei confronti di terzi se non in misura quantitativamente irrisoria e qualitativamente irrilevante sulle strategie aziendali~~ dovrà essere eseguita nello svolgimento dei compiti affidati dai soci Enti pubblici comunque in misura superiore all'80% (ottanta per cento) del proprio fatturato complessivo. L'attività di produzione ulteriore rispetto a detto limite può essere rivolta anche a finalità diverse da quelle previste dallo Statuto solo a condizione che essa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della Società.

3. La ~~Società~~**Società** ha per oggetto:

- a) la gestione e l'esercizio del servizio idrico integrato secondo quanto previsto dalle competenti ~~Autorità~~**Autorità** e dagli ~~enti~~**Enti** affidanti in attuazione del D. Lgs. n° 152/2006, recante norme in materia ambientale, e successive modifiche ed integrazioni ~~nonché~~**nonché** della normativa regionale in materia;
- b) la prestazione di altri servizi connessi alla gestione del ~~Servizio Idrico Integrato~~**servizio idrico integrato**;
- c) la realizzazione di studi, ricerche, progettazioni, acquisizioni e cessioni di tecnologie, processi e formule in genere nel settore dei servizi di cui sopra;
- d) la progettazione, costruzione e gestione ~~di d'~~impianti anche a tecnologia avanzata, necessari all'attuazione di quanto previsto nei precedenti punti;
- e) l'espletamento di servizi tecnici, di controllo e sviluppo tecnologico dei processi,

amministrativi, contabili, di elaborazione dati, di gestione e riscossione delle tariffe e dei canoni inerenti le ~~attività~~attività di interesse pubblico locale in genere;

f) ogni ~~attività~~attività e/o servizio, anche di pubblica utilità o interesse pubblico, che la normativa, comunitaria e nazionale, in tema di ~~società~~società partecipate da pp.aa. dovesse ritenere compatibile con gli affidamenti *in house providing*.

4. La ~~Società~~Società potrà inoltre:

- assumere direttamente o indirettamente interessenze, partecipazioni in altri Enti, ~~Società~~Società, Imprese, società, consorzi, imprese o altre forme associative previste dalla legge al fine esclusivo di migliorare la gestione dei servizi diretti all'utenza in genere, nei limiti dell'art. 2361 c.c. del codice civile e della legislazione speciale in materia di servizio idrico integrato;

- effettuare:

a) altre ~~attività~~attività specificatamente dirette a favorire l'espletamento dei servizi indicati, complementari od affini a quelli innanzi menzionati;

b) tutte le operazioni commerciali, industriali, economiche, finanziarie, mobiliari e immobiliari, concedere fidejussioni, avalli, cauzioni e garanzie in genere; le suddette ~~attività~~attività finanziarie potranno essere esercitate solo in via non prevalente e comunque non nei confronti del pubblico, ai sensi di legge;

- curare rapporti di collaborazione con le ~~Autorità~~Autorità dello Stato, la Regione, gli altri Enti Pubblici territoriali (Provincia, ~~Città~~Città Metropolitana, Comuni, Consorzi) ed economici, le ~~Università~~Università, Enti Pubblici e privati in genere e ~~società~~società commerciali, eventualmente stipulando con essi convenzioni ed accordi di programma, in ossequio alla normativa in vigore per le ~~società~~società partecipate dalla pubblica amministrazione per quanto applicabili.

5. Restano comunque ~~espressamente e tassativamente escluse, sia in ordine all'oggetto sociale, che all'aspetto piu' propriamente strumentale ad esso, le attività il cui esercizio sia vietato alle Società a responsabilità limitata. escluse le attività di servizi economici d'interesse generale a rete fuori dell'ambito territoriale delle collettività di riferimento degli Enti pubblici soci, salvo che l'affidamento di tali servizi avvenga tramite procedure ad evidenza pubblica e restino entro i limiti di fatturato di cui al precedente paragrafo 2.~~

PRECISATO, sotto questo profilo che, data la natura plurisoggettiva della società, tipica del cd. "*in house* frazionato", la novellazione delle tavole statutarie si è accompagnata anche ad una migliore conformazione del "controllo analogo congiunto" richiesto dalla legge, in modo che l'assetto decisionale della società sia pienamente rispondente alle condizioni fissate dal Codice dei Contratti pubblici (art. 5 del D. Lgs. n. 50 del 2016 e correlate Linee guida n. 7 A.N.A.C.) e chiarito che le modifiche ritenute necessarie hanno riguardato un minimo intervento sullo Statuto (art. 29 già artt. 28-29), ove ci si è limitati a menzionare il controllo e l'ingerenza nell'attività degli organi sociali da parte dei Soci/Enti Pubblici o a recepire il limite minimo di legge per l'attività eseguita nello svolgimento di compiti affidati dal Soci (art. 4) rinviando poi al Patto Parasociale la regolamentazione dell'attuazione effettiva di detto controllo, in particolare attraverso il Comitato di Indirizzo Strategico e Controllo Analogo costituito e gestito dagli stessi soci firmatari del Patto Parasociale;

REPUTATA in proposito l'adeguatezza della scelta di promuovere una revisione dello statuto e dei connessi atti societari in linea con il dettato del Testo Unico, assicurando a Piave Servizi una perimetrazione societaria conforme ai principi di fondo della recente disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche;

EVIDENZIATO che - in particolare (vedi, ad esempio, la modifica degli artt. 4 e 5 del Patto Parasociale) - si è approdati ad un modello il quale - eliminando previsioni correlate ad una divisione per zone geografiche della compagine societaria - supera strumenti e moduli legati a



particolari posizioni rafforzate di questo o quel socio (ovvero di gruppi di essi), con la conseguenza che ora sussistono forme e modalità idonee a garantire una reale controllo paritario tra i soci, con influenza paritetica sull'amministrazione della società, escludendo misure premiali o non egualitarie. In tal modo, tutti i comuni soci, indipendentemente dal peso specifico nel capitale sociale, possono vantare una effettiva condizione alla pari in ordine alla influenza gestionale sulla conduzione della società, senza la previsione di restrizioni ovvero di potenziamenti temporali e/o territoriali di tale incidenza in favore di settori pre-individuati della compagine societaria;

PUNTUALIZZATO che la ricezione della "legge Madia" ha pertanto interessato in misura maggiore le modifiche introdotte nel Patto Parasociale e nel Regolamento del Comitato di Indirizzo Strategico e Controllo Analogo (cui lo fa Statuto rinvio) essendo atti che intervengono sull'attività degli organi sociali mantenendo una forma più adattabile ai frequenti mutamenti della regolamentazione normativa applicabile. In particolare, gli emendamenti introdotti che riguardano tale ricezione, sono:

- i) l'esplicita attribuzione al Comitato della funzione di attuazione del controllo analogo congiunto (art. 1 e art. 2 del Patto);
- ii) la previsione della preventiva indicazione da parte del Comitato per la nomina di: Presidente, Vicepresidente, Consiglieri, Amministratore Delegato e relativi poteri, Collegio Sindacale (art. 3 e art. 4 del Patto; art. 2, lettera B, i) del Regolamento);
- iii) l'elencazione puntuale delle delibere di competenza degli organi sociali soggette alla preventiva approvazione da parte del Comitato (art. 6 dei Patti; art. 2, lettera B, i) ii) iii) iv) v) vi) del Regolamento);
- iv) la descrizione dell'attività di Controllo sulla gestione e verifica dell'adeguatezza dei servizi resi (art. 6 del Patto; art. 2 D, del Regolamento); v) la funzione di informazione a favore de Comitato (art. 6 del Patto);

RIMARCATO, ad ogni buon conto, come il tutto vada inquadrato entro un contesto normativo che, *ex lege*, pone la Società al riparo dai pericoli di una impropria circolazione di azioni e, specialmente, del rischio di una alterazione della compagine attraverso l'anomalo ingresso di capitali privati. Questo tipo di libere negoziazioni, infatti, comporterebbero l'esaurirsi stesso della possibilità per Piave Servizi di assolvere all'oggetto sociale dal momento la società è concessionaria del servizio in virtù di un affidamento diretto. Il particolare regime del servizio idrico postula che *"l'affidamento diretto può avvenire a favore di società interamente pubbliche, in possesso dei requisiti prescritti dall'ordinamento europeo per la gestione in house, comunque partecipate dagli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale"* (cfr. il primo comma dell'art. 149 bis del D.Lgs n. 152 del 2006, inserito dall' articolo 7, comma 1, lettera d), del D.L. 12 settembre 2014, n. 133 , convertito con modificazioni dalla Legge 11 novembre 2014 n. 164 e poi modificato dall'articolo 1, comma 615, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190). In buona sostanza, è una espressa disposizione del Testo Unico dell'Ambiente a richiedere in via costitutiva la necessità indefettibile di una partecipazione pubblica totalitaria e – soprattutto – di una partecipazione radicata in capo agli enti locali interessati creando così un nesso inscindibile tra la natura esclusivamente pubblico-locale della società e la permanenza della gestione del servizio affidato *in house*;

PONDERATO, in via conclusiva, che a favore della scelta sin qui illustrata concorrono pertanto una pluralità di fattori riconducibili sia ad evidenze gestionali che ad esigenze giuridico-amministrative, anche riferibili a statuizioni di *soft -law* imputabili a varie Autorità di settore, le quali chiamano ad una complessiva rivisitazione dello statuto, del Patto Parasociale, delle norme di regolazione dei poteri del Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo Analogo nonché degli atti ad essa connessi e conseguenti e che in tal modo sarà possibile modellare per Piave Servizi una forma societaria più rispondente alla sua attuale statura aziendale, coordinata con la disciplina generale delle società a partecipazione pubblica e rafforzata nelle condizioni strutturali di effettività del controllo analogo posta a base dell'affidamento diretto in essere.

DATO ATTO che relativamente alle partecipazioni detenute in società il Comune, in ossequio alla disciplina in materia ed in particolare agli artt. 20 e 24 del D. Lgs. n. 175/2016 e s.m.i. (TUSP) ha, nei termini ex lege, adempiuto alla prescritta revisione straordinaria nonché posto in essere le procedure di razionalizzazione periodica;

DATO ATTO che, ai sensi degli artt. 147bis, comma 1 e 49, comma 1 del 'Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, sulla presente proposta è stato acquisito il parere favorevole da parte del Responsabile del Settore Segreteria Generale in ordine alla regolarità tecnica e del Responsabile del Settore Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

ACQUISITO, inoltre, sul presente atto il parere dell'organo di revisione reso ai sensi dell'art. 239 del D. Lgs. n. 267/2000 (TUEL);

VISTO

- lo Statuto Comunale;
- il D.lgs. n. 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi espressi in modo palese per alzata di mano,

Tanto premesso

### **DELIBERA**

1. di dare atto che le suesposte premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della deliberazione e si intendono integralmente riportate nel presente dispositivo;
2. di approvare, per le considerazioni e motivazioni tutte sopra esposte, la trasformazione di Piave Servizi da S.r.l. a S.p.A.;
3. di approvare le modifiche dello statuto sociale conseguenti alla trasformazione in S.p.A. di Piave Servizi nei seguenti punti del nuovo testo qui sintetizzati nella loro incisione sostanziale:
  - art. 1 – modifica della denominazione e indicazione delle ragioni costitutive della stessa;
  - art. 3 – inserimento riferimento al Libro dei Soci obbligatorio nelle S.p.A.;
  - diversa titolazione del Titolo II con l'inserimento del sostantivo “azioni” in luogo di “quote di partecipazione”;
  - art. 7 – -ridisciplina della disposizione dedicata al “capitale sociale” con riferimenti appropriati alla relative norme del Codice Civile;
  - art. 8 – introduzione della regolamentazione delle “azioni” in luogo delle “quote di partecipazione”;
  - art. 9 – riformulazione con maggiore dettaglio del meccanismo a tutela del diritto di prelazione dei soci azionisti;
  - art. 11 – previsione della facoltà di emettere titoli obbligazionari come metodo di finanziamento;
  - art. 12 – riformulazione recesso del Socio con richiami normativi corretti;
  - art. 16 – previsione della possibilità di nominare un Amministratore Unico e ri-disciplina della revisione legale;
  - art. 17 – conseguente riformulazione della disposizione sull'Assemblea;
  - artt. 18, 19 e 20 - introduzione della suddivisione tra assemblea ordinaria e straordinaria e connesse regole di funzionamento, anche in ordine alle modalità di convocazione e ai collegamenti audio/video;
  - art. 21 – denominazione rubrica articolo mutata in “Organo amministrativo” in luogo di “Consiglio di Amministrazione” e disciplina revoca consiglieri, della parità di genere e della partecipazione alle riunioni;

- art. 22 – riformulazione della disposizione sui rapporti tra Presidente e Vicepresidente, poi ripresa anche all'art. 26;
- art. 24 – utilizzo dei mezzi di tele-video conferenza per i consigli di amministrazione urgenti e regole di convocazione;
- art. 28 – adeguamento della disposizione sul Collegio Sindacale ed espunzione di riferimenti normativi superati;
- art. 31 – inserimento nella disciplina del bilancio di specifici riferimenti appropriati alle relative norme del Codice Civile
- art. 33 – rafforzamento della previsione del Foro competente;
- artt. 10, 12, 13, 14, 15, 25 – inserimenti di nuovi riferimenti formali e di rinvii, adeguati alle correlate norme del Codice Civile ovvero rinumerazione per effetto di modifiche precedenti;

4. di approvare, al fine di conformare lo Statuto - anche dal punto di vista lessicale - alla vigente normativa in materia di società pubbliche nonché allo scopo di aggiornarne la stesura redazionale, le proposte di modifica allo statuto sociale apportate agli articoli seguenti e qui sintetizzate come segue:

- art. 2 – circa la più esatta identificazione amministrativo-territoriale della sede;
- art. 3 – circa l'eliminazione di riferimenti normativi superati;
- art. 4 – in ordine alla enucleazione dell'oggetto sociale in conformità alla disciplina dettata dal D. Lgs. n. 175 del 2016 come già meglio specificato in premesse;
- art. 16 – riformulazione disposizioni in materia di amministrazione della società e circa il ruolo del Comitato di Indirizzo Strategico e Controllo Analogico con riguardo al controllo analogo;
- art. 23 – sui rapporti tra Consiglio di Amministrazione e Comitato di Indirizzo Strategico e Controllo Analogico;
- art. 29 – in ordine alla correlazione del “controllo analogo congiunto” con le funzioni del Comitato di Indirizzo Strategico e Controllo Analogico;
- art. 34 – sui poteri e la legittimazione paritaria degli Enti soci.

5. di approvare comunque, a tutti gli effetti, l'adozione complessiva del testo integrale dello statuto sociale di Piave Servizi modificato ed aggiornato come da documento allegato sub A al presente verbale per costituirne parte integrante e sostanziale, al quale pertanto si rinvia a completa descrizione ed indicazione di tutte le modifiche qui approvate, come evidenziate in colore rosso barrato e in blu sottolineato, con il testo a fronte vigente, quello con le modifiche apportate e il testo definitivo da adottarsi;

6. di approvare il nuovo testo integrale del Patto Parasociale tra i Soci di Piave Servizi allegato sub B alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale, evidenziante il testo a fronte vigente e il testo definitivo da adottarsi;

7. di approvare il nuovo “Regolamento per la costituzione ed il funzionamento del Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo Analogico” allegato sub C alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, evidenziante il testo a fronte vigente e il testo definitivo da adottarsi, e costituente allegato del Patto Parasociale di cui al precedente punto;

8. di approvare l'attribuzione dei necessari poteri al Sindaco, o suo delegato ai sensi di legge, per l'espletamento degli adempimenti necessari e tutti gli atti inerenti e conseguenti, ivi incluso l'intervento nell'Assemblea di Piave Servizi S.r.l., per dare integrale attuazione ed esecuzione alla presente deliberazione in nome e per conto di questa Amministrazione.

Esperita apposita separata votazione, con voti favorevoli unanimi espressi in modo palese per alzata di mano la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4<sup>^</sup>, del D.Lgs. n.267/2000.

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis sulla proposta numero 43 del 01-07-2019 ed allegati alla presente deliberazione.

<b>OGGETTO</b>	APPROVAZIONE TRASFORMAZIONE DI PIAVE SERVIZI DA S.R.L. A S.P.A - MODIFICHE DELLO STATUTO SOCIALE, DEL PATTO PARASOCIALE TRA I COMUNI SOCI DI PIAVE SERVIZI E DEL REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL "COMITATO DI INDIRIZZO STRATEGICO E DI CONTROLLO ANALOGO". DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI.
----------------	---

Il presente verbale viene così sottoscritto

**IL Sindaco**  
**F.to ZOTTARELLI PIERANNA**

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

**IL Segretario Generale**  
**F.to MIORI MARIA TERESA**

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

# PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

**Oggetto: APPROVAZIONE TRASFORMAZIONE DI PIAVE SERVIZI DA S.R.L. A S.P.A - MODIFICHE DELLO STATUTO SOCIALE, DEL PATTO PARASOCIALE TRA I COMUNI SOCI DI PIAVE SERVIZI E DEL REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL "COMITATO DI INDIRIZZO STRATEGICO E DI CONTROLLO ANALOGO". DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI.**

## REGOLARITA' TECNICA

IL RESPONSABILE DEL  
SERVIZIO INTERESSATO  
a norma del T.U.E.L. 267/00

*Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole\* di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa";*

\*per la motivazione indicata con nota:

Data  
07-19

16- Il Responsabile del  
servizio  
F.to MIORI MARIA  
TERESA

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

# PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

**Oggetto: APPROVAZIONE TRASFORMAZIONE DI PIAVE SERVIZI DA S.R.L. A S.P.A - MODIFICHE DELLO STATUTO SOCIALE, DEL PATTO PARASOCIALE TRA I COMUNI SOCI DI PIAVE SERVIZI E DEL REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL "COMITATO DI INDIRIZZO STRATEGICO E DI CONTROLLO ANALOGO". DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI.**

## REGOLARITA' CONTABILE

IL RESPONSABILE DEL  
SERVIZIO INTERESSATO  
a norma del T.U.E.L. 267/00

*Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole\* di regolarità contabile;*

\*per la motivazione indicata con nota:

Data  
07-19

16- Il Responsabile del  
servizio  
F.to Cornace  
Lorena

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

Allegato alla deliberazione

## **DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 47 del 01-08-2019**

**Oggetto: APPROVAZIONE TRASFORMAZIONE DI PIAVE SERVIZI DA S.R.L. A S.P.A - MODIFICHE DELLO STATUTO SOCIALE, DEL PATTO PARASOCIALE TRA I COMUNI SOCI DI PIAVE SERVIZI E DEL REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL "COMITATO DI INDIRIZZO STRATEGICO E DI CONTROLLO ANALOGO". DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI.**

### **CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE**

Si certifica, che copia del presente atto è stata pubblicata all'albo on-line del comune per la prescritta pubblicazione dal 11-09-2019 fino al 26-09-2019 con numero di registrazione 1094.

Citta' di Roncade li 11-09-2019

Il Responsabile Sett. Amministrativo  
Marcolongo Louise

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)



Allegato alla deliberazione

## **DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 47 del 01-08-2019**

**Oggetto: APPROVAZIONE TRASFORMAZIONE DI PIAVE SERVIZI DA S.R.L. A S.P.A - MODIFICHE DELLO STATUTO SOCIALE, DEL PATTO PARASOCIALE TRA I COMUNI SOCI DI PIAVE SERVIZI E DEL REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL "COMITATO DI INDIRIZZO STRATEGICO E DI CONTROLLO ANALOGO". DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI.**

### **CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune, senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa, ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267, è DIVENUTA ESECUTIVA il giorno .

Roncade, data della firma digitale

Il Responsabile Sett. Amministrativo  
Marcolongo Louise

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)